



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2011

Modifiche al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di
destinazione delle somme e dei proventi affluiti nel Fondo unico giustizia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge – che riprende lo schema di un’analoga proposta approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale siciliana nel 2010 – prevede che i fondi ed i proventi dei beni confiscati alle organizzazioni criminali siano destinati, tramite un’attenta ed oculata gestione, allo sviluppo sociale ed economico degli stessi territori interessati dai provvedimenti di sequestro e confisca, quale forma di risarcimento per rimediare, almeno parzialmente, ai danni inferti in tali regioni dal sistema criminale.

I beni confiscati alla criminalità organizzata rappresentano una voce attiva del patrimonio indisponibile dello Stato, e di rilevante entità. I proventi del sequestro e della confisca dei beni, strumenti di lotta alla criminalità organizzata, possono ben rappresentare, dunque, un’opportunità di sviluppo delle comunità locali interessate tramite una gestione idonea e la destinazione dei beni ad un’utilizzazione sociale degli stessi. Le somme sono sempre più ingenti: cresce il numero dei beni in gestione, nonché quello dei beni confiscati (al 1° giugno 2011, risultavano 3.047 i beni in gestione su 11.437 beni confiscati totali); analogamente, si registra un aumento sensibile della percentuale delle procedure di sequestro e dell’ammontare delle somme recuperate. Nell’ottobre 2009, è confluita nel Fondo unico giustizia una cifra pari a circa 665 milioni di euro; fondo che, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente con l’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha sostituito il «fondo per la legalità», nel quale, come noto, confluivano solo una parte delle somme in questione. Il «Fondo unico giusti-

zia», invece, raccoglie tutta una serie di risorse destinate a quelle finalità e connesse al buon funzionamento della Giustizia. La legge prevede che affluiscono al Fondo unico giustizia le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione. Tali somme e proventi vengono, in una fase successiva, restituiti agli aventi diritto o allo Stato dalla società Equitalia Giustizia, a cui è affidata la gestione delle risorse del Fondo.

Il presente disegno di legge è teso a destinare le somme ed i proventi del Fondo unico giustizia allo sviluppo economico delle comunità locali e dei territori danneggiati dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento ai territori nei quali il sequestro o la confisca sono stati operati, con un intervento che mira a coniugare le esigenze di ripresa morale, sociale ed economica dei territori danneggiati dalla criminalità organizzata. Le modifiche proposte, in particolare, tendono a far sì che quanto di illecito venga prodotto sul territorio dalla criminalità organizzata, torni nelle stesse regioni, tramite un processo virtuoso e lecito, quale contributo per lo sviluppo e la legalità, nonché per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni ivi residenti – come previsto nell’articolo, le somme verrebbero utilizzate per il miglioramento delle infrastrutture e per il sostegno alle forze dell’ordine. In particolare, poi, rispetto al territorio siciliano, si propone che le somme ed i proventi derivanti dai beni confiscati vengano destinati, oltre alle menzionate finalità, ad interventi di contrasto alla criminalità organizzata, ai sensi della legge regionale della Sicilia 20 novembre 2008, n. 15. Il proponente auspica che il presente disegno di legge, che fa seguito ad al-

tre proposte avanzate dallo stesso sul tema, venga al più presto esaminato dal Parlamento, anche in considerazione dell'esame

in corso, da parte delle competenti commissioni parlamentari, del codice etico contro la mafia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Destinazione delle somme e dei proventi affluiti nel Fondo unico giustizia*). - 1. Nel rispetto dei principi del federalismo fiscale e in un'ottica di potenziamento delle risorse destinate alla lotta del sistema mafioso, le somme di denaro e i proventi derivanti dai beni confiscati, affluiti nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 2, sono destinati allo sviluppo economico delle comunità locali e dei territori danneggiati dalla criminalità organizzata, nelle regioni nelle quali si è provveduto alla confisca.

2. Le somme ed i proventi di cui al comma 1, sono utilizzati per il miglioramento delle infrastrutture, per il sostegno alle forze dell'ordine e, nella Regione Sicilia, per gli interventi di cui alla legge regionale della Sicilia 20 novembre 2008, n. 15».